

Allegato A

Piano provinciale di selezione genetica: misure di prevenzione su base genetica per l'eradicazione della scrapie ovina classica, finalizzate all'incremento dell'allele di resistenza della proteina prionica (ARR) nel patrimonio ovino.

1. Principi generali e obiettivi del Piano

Il Piano ha lo scopo di migliorare la resistenza alla scrapie classica della popolazione ovina provinciale, tenendo al contempo in considerazione gli eventuali programmi di valorizzazione dei caratteri morfo-funzionali di razza. Si basa sulla genotipizzazione della linea maschile con conseguente selezione dei riproduttori in base alla resistenza alla scrapie e loro disseminazione regolamentata.

Obiettivo generale del Piano è quello di incrementare la frequenza dei caratteri di resistenza genetica alla scrapie classica nella popolazione ovina al fine di:

- a) concorrere all'eradicazione delle scrapie classica degli ovini;
- b) concorrere alla creazione di greggi a rischio trascurabile di scrapie classica;
- c) contribuire alla tutela della salute umana ed animale.

L'obiettivo generale del piano si consegue attraverso:

- a) l'incremento della frequenza dell'allele ARR ottenuto con la selezione e disseminazione dei riproduttori resistenti;
- b) progressiva diminuzione della frequenza dell'allele ARQ;
- c) eliminazione dell'allele VRQ tramite il divieto di utilizzo di riproduttori portatori di tale allele.

2. Definizioni

Ai fini del presente Piano si intende per:

- a) azienda o allevamento: qualsiasi luogo in cui gli ovini sono detenuti, mantenuti o allevati su base permanente o temporanea;
- b) aziende di elevato merito genetico: le aziende che risultano iscritte al libro genealogico (LG) o ai registri anagrafici (RA);
- c) aziende commerciali: tutte le aziende che non soddisfano le condizioni delle aziende di elevato merito genetico;
- d) azienda a carattere familiare o per autoconsumo o da compagnia o per finalità didattico-sociali: azienda regolarmente registrata in BDN che detiene un numero di capi censiti non superiore a 9, ivi inclusi un riproduttore maschio e un riproduttore femmina, detenuti per autoconsumo o per affezione o per attività sociali, senza la possibilità di cessione degli stessi animali per alcun fine salvo che per la immediata macellazione o per la movimentazione verso aziende della stessa tipologia. In caso di chiusura "dell'attività" gli animali possono essere movimentati verso allevamenti commerciali previa osservanza di quanto obbligatoriamente definito dal D.M. 25 novembre 2015;
- e) libro genealogico: libro tenuto e gestito, ai sensi dell'art. 3 della legge 15 gennaio 1991, n. 30, così come modificata dalla legge 3 agosto 1999, n. 280, dall'Associazione nazionale della pastorizia (ASSONAPA), nel quale sono iscritti gli animali riproduttori di una determinata razza della specie ovina, sottoposti allo stesso piano di selezione, con l'indicazione degli ascendenti;
- f) registro anagrafico: registro tenuto e gestito, ai sensi dell'art. 3 della predetta legge n. 30 del 1991, dall'Associazione nazionale della pastorizia (ASSONAPA), nel quale sono annotati gli animali riproduttori di una determinata razza autoctona della specie ovina a limitata diffusione,

con l'indicazione degli ascendenti per la conservazione e la salvaguardia delle razze ovine medesime;

- g) razze ovine a rischio: razze autoctone a rischio di estinzione numericamente poco rappresentate e localizzate in limitate area geografiche, riconosciute dal registro anagrafico;
- h) analisi genetiche di genotipizzazione: analisi effettuata dai laboratori riconosciuti dal Ministero della Salute per la determinazione del genotipo del gene della proteina prionica di un ovino, espresso come coppia degli alleli che condizionano la suscettibilità/resistenza alla scrapie classica;
- i) allele: variante di uno dei polimorfismi del gene della proteina prionica ovina che condizionano la suscettibilità o la resistenza alla scrapie classica, polimorfismi considerati nel piano di selezione genetica di cui agli allegati del D.M. 25 novembre 2015;
- l) prelievo ufficiale: prelievo di sangue necessario per l'esecuzione delle analisi genetiche di cui al presente Piano eseguito da un medico veterinario dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari (APSS). Nelle aziende di elevato merito genetico è considerato prelievo ufficiale il prelievo di sangue effettuato per il medesimo fine da un medico veterinario operante per conto della Federazione provinciale allevatori (FPA) o il prelievo di altri fluidi biologici o bulbi piliferi effettuato da personale tecnico appartenente alla FPA, all'uopo formato dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (IZSVe).
- m) genotipo della proteina prionica di ovino: definizione della coppia di alleli della proteina prionica presenti nel genoma di un animale;
- n) piano di selezione genetica (PSG) degli ovini per la prevenzione della scrapie classica: programma di prevenzione obbligatorio predisposto dall'Amministrazione provinciale finalizzato all'incremento dei caratteri di resistenza genetica degli ovini alla scrapie classica;
- o) riproduttore: soggetto maschio o femmina che, raggiunta la maturità sessuale, viene destinato dall'allevatore all'accoppiamento per la produzione delle successive generazioni;
- p) gruppi di monta: gruppi di ovini autorizzati dai Servizi veterinari competenti, formati da un solo maschio e un numero di femmine (25-50) tale da consentire la loro monta da parte del maschio in un tempo ragionevole. Tutte le femmine utilizzate sono identificate, registrate in BDN e genotipizzate con le medesime modalità previste per i riproduttori maschi;
- q) comunicazioni ufficiali del Piano: informazioni obbligatorie, relative alle attività di genotipizzazione, da trasmettere alle Autorità competenti, al Centro di referenza nazionale per le encefalopatie animali e neuropatologie comparate (CEA) che gestisce la Banca dati nazionale della selezione genetica (BDNSG) e al laboratorio nazionale di riferimento per la caratterizzazione dei ceppi e la genetica delle EST animali (Istituto Superiore di Sanità);
- r) selezione genetica: utilizzo di riproduttori con caratteri di resistenza alla scrapie classica;
- s) controllo ufficiale: qualsiasi forma di controllo eseguita dall'autorità competente sulle attività previste dal presente Piano;
- t) pascolo: luogo o terreno di proprietà o comune, delimitato o privo di barriere fisiche all'interno del quale capi ovini convivono in promiscuità.

3. Campo di applicazione

L'attuazione del Piano è obbligatoria per tutte le aziende di elevato merito genetico e tutte le aziende commerciali presenti sul territorio provinciale. Sono escluse le aziende a carattere familiare o per autoconsumo o da compagnia o per finalità didattico-sociali, di cui al precedente punto 2, lettera d).

4. Modalità operative di controllo per le greggi sottoposte al Piano di selezione genetica

4.1 Genotipizzazioni

Sono sottoposti a prove di genotipizzazione, prima dell'accoppiamento, i maschi in età riproduttiva, gli agnelli e gli agnelloni che l'allevatore intende candidare alla quota di rimonta, escludendo quindi gli agnelli o agnelloni già destinati al macello.

Le prove di genotipizzazione devono obbligatoriamente ed esclusivamente essere eseguite di anno in anno su tutti i nuovi maschi candidati alla quota di rimonta e sui capi maschi di nuova introduzione, a meno di certificazioni ufficiali che ne attestino il genotipo.

La genotipizzazione di riproduttori di sesso femminile è consentita solo a seguito di autorizzazione, da parte dei Servizi veterinari dell'APSS, per costituire gruppi di monta. Tale autorizzazione può riguardare greggi iscritte a LG o RA o appartenenti a razze che hanno per propria natura un livello di resistenza basso o a razze autoctone riconosciute a rischio di estinzione.

I capi da testare dovranno essere identificati e registrati prima del controllo di genotipizzazione e comunque al massimo entro 6 mesi dalla nascita, con un identificativo univoco ai sensi del Reg. (CE) n. 21/2004 e s.m.i., in modo tale da garantire una correlazione sicura e duratura tra identificativo individuale e genotipo.

I prelievi ufficiali nell'ambito del presente Piano sono eseguiti secondo le indicazioni riportate nel punto 2, lettera l).

I campioni ufficiali prelevati sono consegnati, unitamente alla "scheda accompagnamento campioni" debitamente compilata, di cui all'allegato III del D.M. 25 novembre 2015, all'IZSve entro e non oltre 48 ore dal prelievo. La "scheda accompagnamento campioni" non può essere modificata e non può riportare altri motivi di prelievo se non quelli già previsti dai codici riportati nella scheda stessa.

Solo i campioni di sangue prelevati sulle greggi di elevato merito genetico da medici veterinari per conto della FPA possono essere consegnati al Laboratorio Genetica e Servizi dell'Associazione Italiana Allevatori di Cremona (LGS), in alternativa all'IZSve, sempre nel rispetto della tempistica e della modulistica sopra richiamata. I campioni di altri fluidi biologici o di bulbi piliferi prelevati dai tecnici della FPA devono essere consegnati esclusivamente al LGS.

I tecnici e veterinari della FPA sospenderanno le attività di prelievo in caso di situazione di inattività temporanea o permanente del LGS, dandone comunicazione ai Servizi veterinari dell'APSS affinché possano subentrare nelle attività di prelievo anche nelle greggi iscritte al LG o RA e proseguire nella realizzazione del presente piano.

4.2 Selezione dei riproduttori

Per la riproduzione è consentito l'uso di arieti (o donatori di sperma per la fecondazione artificiale) che siano stati identificati elettronicamente, registrati in Banca Dati Nazionale (BDN) e in possesso del certificato di genotipo.

Gli animali destinati alla riproduzione sono classificati nelle seguenti classi di resistenza:

- a) riproduttori resistenti omozigoti: montoni e pecore recanti l'allele ARR in omozigosi (ARR/ARR);
- b) riproduttori resistenti eterozigoti: montoni e pecore recanti l'allele ARR in eterozigosi (ARR/ARQ, ARR/AHQ, ARR/ARH, ARR/ARK);
- c) riproduttori suscettibili: montoni e pecore che non presentano l'allele ARR.

L'utilizzo di materiale germinale ovino comporta pari obblighi, ovvero:

- a) sperma di montoni del genotipo ARR/ARR;
- b) embrioni portatori di almeno un allele ARR e di nessun allele VRQ.

All'interno delle greggi si deve giungere nel più breve tempo possibile all'impiego di soli montoni resistenti omozigoti.

È consentito l'utilizzo di arieti suscettibili, già presenti in allevamento oppure ottenuti da rimonta interna, per un periodo transitorio di 3 anni e di arieti resistenti eterozigoti per un periodo transitorio di 5 anni (estesi a 7 nel caso di capi iscritti a LG) a decorrere dalla data di pubblicazione del D.M. 25 novembre 2015 (G.U.R.I. n. 21 del 27.1.2016).

4.3 Eliminazione obbligatoria degli animali

Tutti gli animali portatori dell'allele VRQ, e quindi non destinati alla riproduzione, devono essere annotati nel registro di stalla in maniera tale che ne venga garantita la tracciabilità e devono essere macellati entro 30 giorni successivi alla determinazione del loro genotipo. Questi animali non possono lasciare gli allevamenti, se non per essere destinati alla macellazione immediata.

Gli ovini maschi in possesso di un genotipo che ne determina il divieto di impiego come riproduttori (riproduttori suscettibili: assenza allele ARR) devono essere obbligatoriamente macellati o castrati entro 30 giorni dalla notifica del genotipo, salvo che per gli arieti suscettibili utilizzati in gruppi di monta autorizzati, esclusivamente durante il periodo transitorio. In nessun caso gli animali portatori dell'allele VRQ possono essere destinati alla riproduzione.

Solo nel caso di giustificata necessità, previa autorizzazione ministeriale, gli animali possono essere abbattuti e distrutti.

Il responsabile dello stabilimento di macellazione provvede direttamente o tramite delegato alla registrazione in BDN dei dati di macellazione di ciascun capo genotipizzato.

4.4 Deroga - Utilizzo di riproduttori nelle razze con livello di resistenza basso o nelle razze autoctone riconosciute a rischio di estinzione

Nelle greggi appartenenti alla razze con livello di resistenza basso o alle razze autoctone riconosciute a rischio di estinzione sono consentiti, in deroga e per un periodo transitorio, la movimentazione in entrata e uscita, nonché l'utilizzo per la riproduzione di montoni con caratteri di suscettibilità alla scrapie classica, purché si accoppino con femmine certificate eterozigoti od omozigoti per l'allele ARR e appartenenti a gruppi di monta autorizzati.

A partire, quindi, dalla data di approvazione del presente Piano, nelle sopraccitate greggi sono consentiti l'acquisto e la vendita di montoni suscettibili per un periodo massimo di 3 anni e il loro utilizzo per la monta per non più di 7 anni.

Dopo 5 anni dall'ingresso o impiego, nelle greggi, dei montoni suscettibili, è comunque fatto obbligo che almeno il 50% dei maschi utilizzati per la monta sia eterozigote od omozigote per l'allele ARR.

Trascorsi 7 anni dall'ingresso è fatto obbligo di utilizzare per la monta soltanto arieti eterozigoti resistenti od omozigoti resistenti, mentre dopo 10 anni dalla stessa data è consentito esclusivamente l'utilizzo di montoni omozigoti resistenti.

Nelle greggi appartenenti alle sopraccitate razze potrà essere applicato un programma specifico di selezione a seguito delle definizioni della Commissione nazionale di coordinamento di cui all'allegato I, parte D, punto 4. del D.M. 25 novembre 2015.

4.5 Certificazione genetica delle greggi

Ad ogni gregge è attribuita una certificazione genetica in relazione al grado di resistenza genetica nei confronti della scrapie degli animali che lo compongono. In particolare vengono definiti i seguenti livelli di certificazione genetica:

- a) *greggi di livello I*: greggi composte unicamente da capi con genotipo ARR/ARR o che da almeno 10 anni abbiano utilizzato per la monta esclusivamente arieti di genotipo ARR/ARR (tali greggi soddisfano i requisiti per il riconoscimento dello status di resistenza alle EST delle greggi di ovini previsti per il livello I del regolamento 630/2013/EU);
- b) *greggi di livello IIa*: greggi che impiegano esclusivamente arieti ARR/ARR da almeno 6 anni (tali greggi soddisfano i requisiti per il riconoscimento dello status di resistenza alle EST delle greggi di ovini previsti per il livello II del regolamento 630/2013/EU);
- c) *greggi di livello IIb*: greggi che impiegano esclusivamente arieti ARR/ARR da almeno 3 anni (tali greggi soddisfano i requisiti per il riconoscimento dello status di resistenza alle EST delle greggi di ovini previsti per il livello II, del regolamento 630/2013/EU);
- d) *greggi di livello III*: greggi in cui si utilizzano esclusivamente arieti con almeno un ARR;
- e) *greggi di livello IV*: greggi che non ottemperano ai requisiti dei livelli superiori.

Il raggiungimento del livello I determina la sospensione delle genotipizzazioni, salvo che su tutti i riproduttori maschi venduti da vita.

Il raggiungimento del livello IIa consente la sospensione delle genotipizzazioni, salvo che su tutti i riproduttori maschi venduti da vita.

Il sistema di selezione del presente piano prevede che le greggi progressivamente accedano a livelli di qualifica superiore.

La condizione di promiscuità, pascolo condiviso (di qualsiasi tipologia), fiere o monticazione, salvo che per le greggi di pari livello di certificazione sanitaria, si può realizzare se si tratta solo di femmine; nel caso della presenza di maschi in età riproduttiva, questi devono derivare almeno da greggi con certificazione sanitaria di livello IIb.

L'utilizzo promiscuo di arieti è sempre possibile per i soggetti resistenti omozigoti.

4.6 Disseminazione dei riproduttori

L'introduzione dei riproduttori nelle greggi deve avvenire in modo da non compromettere il livello di certificazione genetica raggiunto, produrre un miglioramento del profilo di resistenza del gregge e favorire all'interno della popolazione ovina la disseminazione dei riproduttori con caratteristiche di resistenza.

Tale disseminazione è condizionata sia dalla classe di resistenza dei montoni sia dal livello di certificazione genetica delle greggi.

Gli arieti suscettibili non possono essere oggetto di compravendita come riproduttori o essere utilizzati come donatori di sperma. L'utilizzo di seme per l'inseminazione artificiale è soggetta alle medesime limitazioni previste per l'impiego dei riproduttori.

I maschi che si intende introdurre in allevamento, a prescindere dalla loro età, devono necessariamente essere certificati e di genotipo coerente con il livello di certificazione genetica del gregge che li acquisisce e comunque mai di genotipo suscettibile: l'introduzione di montoni resistenti omozigoti certificati è sempre possibile a prescindere dal livello di certificazione genetica delle greggi.

Le femmine da riproduzione devono provenire da greggi con livello di certificazione pari o superiore. È ammessa, previa certificazione, l'introduzione di femmine destinate alla riproduzione di genotipo resistente omozigote nei greggi di livello I e di genotipo resistente omozigote o

eterozigote nei greggi di livello IIa e IIb senza alcuna modificazione del livello di certificazione genetica raggiunta.

Le introduzioni di animali provenienti dai Paesi UE, per tutti gli usi salvo la macellazione immediata, devono rispettare le condizioni di certificazione genetica raggiunta ai sensi del presente Piano.

5. Condizioni per la realizzazione delle prove di genotipizzazione

Le prove di genotipizzazione sono svolte sugli animali prima dell'accoppiamento e già in possesso di identificativo individuale ai sensi del Reg. (CE) n. 21/2004 e s.m.i.

Il proprietario degli animali o persona delegata provvede a identificare gli animali con un identificativo univoco, ai sensi del sopraccitato Regolamento, e a registrare tutte le informazioni relative agli animali da sottoporre a genotipizzazione nella BDN (nascita, movimentazioni, morte).

Il proprietario degli animali o persona delegata mantiene aggiornata la BDN e il registro di stalla con i dati anagrafici e le movimentazioni dei propri animali.

Gli animali riportanti l'identificativo semplificato secondo quanto previsto all'articolo 4, comma 3, del Reg. (CE) n. 21/2004 non possono essere sottoposti agli esami di genotipizzazione.

5.1 Esecuzione delle prove di genotipizzazione

L'esecuzione delle prove di genotipizzazione è affidata all'IZSVe. Per le greggi di elevato merito genetico la FPA può appoggiarsi anche al LGS, così come già indicato al precedente punto 4.1.

Nell'eventualità che l'IZSVe non sia in grado di assicurare l'analisi dei campioni prelevati (anche solo per inattività temporanea), lo stesso Istituto provvederà alla trasmissione dei campioni da analizzare al Laboratorio di un Istituto Zooprofilattico Sperimentale di cui all'allegato I, parte C, I, lettera a) del D.M. 25 novembre 2015.

Il laboratorio dell'IZSVe incaricato delle analisi emette normalmente il rapporto di prova (r.d.p.) entro 15 giorni lavorativi dal momento dell'accettazione dei campioni, salvo nel caso di situazioni specifiche in cui i campioni presentano anomalie o richiedano particolarità di esecuzione. Qualora al laboratorio pervenga un numero di campioni al di sopra delle proprie capacità operative, i termini sopra indicati verranno riferiti alla data di inizio del procedimento analitico di genotipizzazione dei campioni.

Il LGS di Cremona emette i r.d.p. con la stessa tempistica del laboratorio dell'IZSVe di cui al precedente capoverso; comunica, non appena disponibili e comunque non oltre 20 giorni dal prelievo, gli esiti delle prove di genotipizzazione agli allevatori, direttamente o per il tramite della FPA, e ai Servizi veterinari dell'APSS.

Le analisi di genotipizzazione condotte ai fini del presente Piano rivestono carattere di ufficialità solo se i campioni sono:

- prelevati dai Servizi veterinari dell'APSS e, ove previsto, da medici veterinari/tecnici per conto della FPA;
- processati presso i laboratori sopra individuati o, comunque, indicati dal D.M. 25 novembre 2015.

5.2 Raccolta e flusso dati relativi ai piani di selezione genetica

L'IZSVE e il LGS, al termine di ciascun trimestre ed entro il giorno 20 del mese successivo, trasmettono al CEA, che gestisce la BDNSG, i dati relativi all'attività di genotipizzazione condotta sui capi del territorio provinciale nell'ambito del presente Piano, secondo l'apposito tracciato record.

La FPA, per quanto di competenza, mensilmente, entro il giorno 20 del mese successivo, comunica i dati relativi alle attività di selezione genetica condotte sul territorio provinciale sui capi di elevato merito genetico ai Servizi veterinari dell'APSS, al Servizio Politiche sanitarie e per la non autosufficienza della Provincia e, per conoscenza, all'Ufficio competente della Direzione generale della Sanità animale e dei farmaci veterinari del Ministero della Salute.

6. Funzioni degli Enti coinvolti nella realizzazione del Piano

I Servizi Veterinari dell'APSS:

- a) vigilano sulla realizzazione e il rispetto degli adempimenti del presente Piano in tutte le aziende per le quali è obbligatoria l'adesione alla selezione, in particolare verificano che tutti gli arieti siano correttamente identificati, registrati e abbiano un genotipo compatibile con quanto disposto dal Piano e con il livello di certificazione genetica dell'allevamento;
- b) ricevono ed utilizzano i dati di genotipizzazione trasmessi dalla FPA, anche per il fine di cui alla precedente lettera a) ed eventualmente registrano in BDN, in alternativa al CEA, le informazioni di genotipizzazione dei capi di elevato merito genetico;
- c) eseguono i prelievi ufficiali per la genotipizzazione nelle aziende commerciali, utilizzando l'apposita scheda accompagnamento campioni;
- d) eseguono, qualora la FPA non fosse in grado di assolvere ai compiti previsti dal D.M. 25 novembre 2015, i prelievi ufficiali per la genotipizzazione nelle aziende di elevato merito genetico, utilizzando l'apposita scheda accompagnamento campioni;
- e) comunicano all'allevatore l'esito delle prove di genotipizzazione di propria competenza;
- f) certificano la genetica dei singoli capi testati con l'emissione di un certificato che accompagna l'animale spostato in altra azienda;
- g) dispongono l'eliminazione o la castrazione dei soggetti con genotipo indesiderato di cui al precedente punto 4.3;
- h) assegnano, registrano in BDN e aggiornano almeno con cadenza annuale il livello di certificazione genetica delle aziende, ai sensi del presente Piano, da utilizzare anche ai fini dell'applicazione delle misure di sostegno economico per il settore (art. 22, comma 3, D.M. 18/11/2014);
- i) vigilano sul rispetto dei requisiti relativi alla movimentazione in entrata ed uscita dalle aziende. A tal fine, nel caso di movimentazione di arieti maschi destinati alla riproduzione, indipendentemente dalla loro età, e di pecore destinate a gruppi di monta autorizzati, riportano il livello di certificazione genetica nel riquadro E "Attestazioni sanitarie" del modello IV. Nel caso di condizioni di promiscuità o pascolo, autorizzano la convivenza dei capi solo con greggi di pari livello di certificazione;
- j) autorizzano la costituzione dei gruppi di monta e ne verificano almeno annualmente la coerenza con l'autorizzazione concessa;
- k) vigilano sul rispetto dei requisiti di cui al livello di certificazione genetica raggiunta e sul miglioramento del profilo genetico del gregge;
- l) ai fini del presente Piano, collaborano a vicenda nella gestione sanitaria delle greggi che si muovono sul'intero territorio provinciale;
- m) effettuano ispezioni e controlli finalizzati a verificare i risultati ottenuti dal presente Piano;
- n) effettuano prove di genotipizzazione supplementari in caso di necessità o su richiesta del Ministero della Salute.

La Federazione provinciale allevatori:

- a) è responsabile dell'organizzazione e gestione degli aspetti tecnici relativi al piano di selezione nell'ambito delle aziende di elevato merito genetico presenti sul territorio provinciale, sotto il coordinamento dei Servizi veterinari dell'APSS;
- b) comunica annualmente ai Servizi veterinari dell'APSS il risultato dell'attività svolta nell'anno precedente e la programmazione per l'anno successivo sugli allevamenti di elevato merito genetico;
- c) garantisce l'esecuzione dei prelievi ufficiali di cui al punto 2., lettera l) nelle aziende di elevato merito genetico o, in alternativa, comunica la sospensione delle attività di prelievo ai Servizi veterinari dell'APSS affinché i medesimi possano subentrare;
- d) garantisce che i medici veterinari e i tecnici che operano nell'ambito del Piano registrino e verificano sotto la propria responsabilità l'identificativo individuale del capo da sottoporre ad analisi di genotipizzazione;
- e) garantisce che i medici veterinari e i tecnici che operano nell'ambito del Piano inviino i campioni da analizzare con l'apposita scheda accompagnamento di cui all'allegato III del D.M. 25 novembre 2015;
- f) comunica agli allevatori e ai servizi veterinari dell'APSS gli esiti delle prove di genotipizzazione eseguite;
- g) detiene la base dei dati relativa alle genotipizzazioni condotte nelle aziende.

I Laboratori individuati per le analisi di genotipizzazione (IZSVe e LGS):

- a) svolgono le analisi di genotipizzazione nei termini previsti dal presente decreto;
- b) emettono un referto con carattere di ufficialità e validità sia ai fini del presente Piano, così come previsto dal D.M. 25 novembre 2015, sia per richieste autonome del proprietario o persona delegata;
- c) trasmettono i dati di genotipizzazione corredati da tutte le informazioni previste dal tracciato record nazionale trimestralmente, entro il giorno 20 del mese successivo, alla BDNSG e agli Enti di cui al punto 5.2.

7. Oneri finanziari

Gli indennizzi relativi agli ovini obbligatoriamente abbattuti sono determinati ai sensi della Legge 2 giugno 1988 n. 218 al netto degli introiti derivanti dalla macellazione. L'APSS, per le modalità di calcolo dei suddetti indennizzi, farà riferimento al Decreto del Ministero della sanità 20 luglio 1989, n. 298 "*Regolamento per la determinazione dei criteri per il calcolo del valore di mercato degli animali abbattuti ai sensi della legge 2 giugno 1988, n. 218, recante misure per la lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali*", così come modificato dal decreto del Ministero della sanità 19 agosto 1996, n. 587.

Tutte le attività di genotipizzazione che esulano dalle finalità di questo Piano, ivi compresi i costi relativi all'identificazione individuale degli animali ai sensi del regolamento (CE) n. 21/2004 e s.m.i., sono a carico del proprietario degli animali o persona delegata o di chiunque ne faccia richiesta.

Si rinvia alle norme tecniche del decreto del Ministero della salute 25 novembre 2015 per quanto non espressamente indicato e non in contrasto col presente Piano.